Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.
con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte
FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN
FAVORE DI DOCENTE DIPLOMATO AFAM
ANTE RIFORMA (L. 508/99) AI FINI DELLA MOBILITA'

Per il ricorrente:

- DI GUIDA ROSA nata a Napoli il 20.05.1975 e residente in Calvizzano (NA) alla via Eduardo De Filippo n. 89, C.F.: DGDRSO75E60F839T;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC <u>aldo.esposito@ordineavvocatita.it</u>) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC <u>ciro.santonicola@ordineavvocatita.it</u>) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO in persona del Dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano alla via Freguglia, 1;

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, telifax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita it

Tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Milano, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento dell'insegnante ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Milano, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dall' istante.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

La sig.ra DI GUIDA ROSA, docente di ruolo (classe di concorso EEEE, scuola primaria) presso la sede di titolarità costituita dall' I.C. Koinè di Monza (allegato 1), ricorre, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM *ante riforma*, al fine di presentare,

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita it

entro il 06.05.2017, in occasione della mobilità professionale, domanda di passaggio di ruolo dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado.

La ricorrente è determinata a richiedere un provvedimento d'urgenza, al fine di poter tutelare i propri interessi da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili, sulle base della seguente ragione di seguito esposta in fatto:

L'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221 (allegato 2), disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018.

L'art 2, comma 1, dispone che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017.

Il personale docente deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

L'art. 14 commi 3 e 9 della citata Ordinanza Ministeriale, rubricato "DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA", prevede che può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza; nello specifico, il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016.

Quindi gli unici requisiti richiesti per poter chiedere passaggio di ruolo o passaggio di cattedra sono:

- 1 essere in possesso dell'abilitazione specifica per il passaggio richiesto
- 2 aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza;

Tale ultimo requisito risulta soddisfatto dalla ricorrente. Difatti, la stessa ha superato il periodo di prova nel proprio ruolo di appartenenza (classe di concorso EEEE – scuola primaria) in data 11.07.2016 presso l'Istituto "Gianni Rodari- Villaricca 2" di Villaricca (NA) (allegato 3).

Sulla base di tali circostanze lo scrivente legale si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante del diploma AFAM ante riforma (legge 508/99) in possesso del ricorrente, congiuntamente al possesso del diploma di istruzione superiore.

Gli scriventi legali evidenziano che in un giudizio, avente ad oggetto una fattispecie identica a quella in esame, il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in data 03.05.2017, ha emesso un decreto inaudita altera parte diretto al riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM e del diritto del ricorrente all'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto (allegato 7).

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec <u>ciro.santonicola@ordineavvocatita.it</u>

Di seguito si procede ad argomentare in fatto in merito al valore abilitante del diploma AFAM ante riforma (legge 508/99).

Aderisce al presente atto, un docente, inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che potrebbe insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risulta in possesso del diploma accademico di conservatorio, rilasciato dalle istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)" e conseguito prima dell'entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999, che ha dato vita al "comparto AFAM", del quale parleremo a breve (ossia prima del 19.01.2000), ed inoltre iscritto ai corsi già attivati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Precisamente, l'istante è in possesso di un titolo di diploma conseguito entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso un Conservatorio di Musica o, comunque, risulta, entro la data summenzionata, già iscritto ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche.

L' aspirante abilitate, munito, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, ha ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza del titolo in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest' ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

I titoli accademici, rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (normativa alla quale sottostava il docente ricorrente, diplomato prima dell'entrata in vigore della citata legge, sulla base del principio tempus regit actum), mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione, come pure gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, attivati entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999); quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della Legge n. 508 del 1999.

Chiarito tanto, va precisato che il professore rivendica il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, non solo in ragione della competenza acquisita a seguito dei numerosi anni di effettivo insegnamento esercitato, ma anche per l'ingiustizia, perpetrata da anni nei loro confronti e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460 cd. "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica" (in GU 7 Giugno 1999, n. 131). Tale ultima norma statuisce, al primo comma dell'art. 2, che "possono partecipare ai concorsi a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno del 1999), siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentano l'ammissione al concorso" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi..... coloro che conseguano i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999". In definitiva, il legislatore, nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo percorso abilitante, riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come gli istanti) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e non sono, pertanto, in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, e quanti, pur qualificati come "non abilitati" (ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998, n. 460.

Il ricorrente risulta in possesso di un diploma accademico, rilasciato dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prima della riforma, oltre al diploma di maturità, nello specifico

- DE MAIO PAOLA ha conseguito il diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" con sede a Napoli nell' a.s. 1999/2000, il diploma accademico di Il livello in musica da camera presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" con sede a Napoli nell' a.s. 2007/2008 ed il diploma di maturità magistrale (allegato 4);

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado).

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014 (allegato n. 5), per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007. Tali graduatorie, suddivise in tre fasce, hanno sostituito quelle vigenti, negli anni

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec <u>ciro.santonicola@ordineavvocatita.it</u>

scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2014 al 2017.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 Giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l'art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Gli aspiranti docenti avevano diritto, entro il 23 Giugno 2014, a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la relativa fascia di appartenenza, a seconda dei requisiti in loro possesso. Sono previste tre fasce: la prima, comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia, ove possono accedere i professori, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento, conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D.M. 353/2014 art. 2 lettera b, numeri 1-9; la terza fascia, composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Gli aspiranti della prima fascia delle graduatorie di istituto sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, sono graduati, secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di terza fascia, rimessa alla determinazione del Dirigente scolastico.

L'aspirante a supplenza poteva, all'ultimo aggiornamento delle Graduatorie di istituto, e per quelle in cui avesse titolo ad essere incluso, presentare domanda per una sola provincia, fino ad un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.

Il ricorrente, giova ribadirlo, è inserito, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C.

Costui risulta potenzialmente assumibile, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, telffax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di "insegnante".

Il MIUR, ritenendo l'istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definiti inspiegabilmente "non abilitato".

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l'avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*. E tale modalità è stata puntualmente applicata dai Conservatori, per gli accessi ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico-A077, solo a partire dall'anno scolastico 2012-2013.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

1) Sul fumus boni iuris.

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

EQUIPOLLENZA DEL TITOLO VANTATO DAL RICORRENTE ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA. ALLO ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICIO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata risulti già da quanto dedotto nel fatto del presente atto, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, riteniamo comunque opportuno precisare quanto segue che in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto de Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".

La norma, dunque, è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane di tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/2014, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Peraltro, l'art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: "I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione"; proposizione, quest'ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

Ciò premesso, il dettato del D.M. 323/2014 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento allegato 6)

In conclusione il ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul periculum in mora.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "periculum in mora", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare che la ricorrente è determinata a richiedere un provvedimento d'urgenza sulle base della seguente ragione:

L'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018.

L'art 2, comma 1, dispone che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017.

Il personale docente deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

L'art. 14 commi 3 e 9 della citata Ordinanza Ministeriale, rubricato "DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA", prevede che può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità; nello specifico, il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016.

Quindi gli unici requisiti richiesti per poter chiedere passaggio di ruolo o passaggio di cattedra sono:

- 1 essere in possesso dell'abilitazione specifica per il passaggio richiesto
- 2 aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza;

Tale ultimo requisito risulta soddisfatto dalla ricorrente. Difatti, la stessa ha superato il periodo di prova nel proprio ruolo di appartenenza (classe di concorso EEEE – scuola primaria) in data 11.07.2016 presso l'Istituto "Gianni Rodari- Villaricca 2" di Villaricca (NA) (allegato 3).

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

Sulla base di tali circostanze lo scrivente legale si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante del diploma AFAM ante riforma (legge 508/99) in possesso del ricorrente, congiuntamente al possesso del diploma di istruzione superiore.

Gli scriventi legali evidenziano che in un giudizio, avente ad oggetto una fattispecie identica a quella in esame, il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in data 03.05.2017, ha emesso un decreto inaudita altera parte diretto al riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM e del diritto del ricorrente all'inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto (allegato 7).

3. Richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte.

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento tenuto conto che le domande di passaggio di ruolo dovranno essere presentate entro il 06.05.2017

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma in diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" con sede a Napoli nell' a.s. 1999/2000, entro l'entrata in vigore della legge n. 508 del 99, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec <u>ciro.santonicola@ordineavvocatita.it</u>

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di MONZA, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

1) IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte:

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma in diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" con sede a Napoli nell' a.s. 1999/2000, entro l'entrata in vigore della legge n. 508 del 99, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;

contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2) IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, proposta di incarico da parte dell'I.C. Koinè di Monza ed accettazione da parte del docente, cedolino mese di febbraio 2017 e certificato attestante sede di titolarità presso l'I.C. Koinè di Monza;
- allegato 2, Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2017, AOOUFGAB 221;
- allegato 3, certificato attestante superamento del periodo di prova;

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec ciro santonicola@ordineavvocatita.it

- allegato 4, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 5, corrispondente al Decreto Ministeriale 353 del 22 Maggio 2014;
- allegato 6, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia;
- allegato 7, decreto inaudita altera parte Tribunale di Parma, Sezione Lavoro;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 03.05.2017

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "pleno iure" nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2014-2017, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado");
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado,

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec <u>ciro santonicola@ordineavvocatita it</u>

(nuova classe di concorso A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado"), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/2017, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le classi concorsuali A031 (A-29), A032 (A-30), A077 (A-56) della scuola secondaria di primo e di secondo grado valide per il triennio 2014-2017.
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15-80053 Castellammare di Stabia (NA) Cell.3661828489, tel/fax 08119189944, Pec <u>ciro santonicola@ordineavvocatita it</u>

- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che "l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del......mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria". (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite <u>pubblicazione del testo integrale</u> <u>del ricorso sul sito internet del MIUR;</u>
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 03.05.2017

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

16

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a. Dl. G. QIDA	Rosa
CF. DGDRS075E607	-839T
nato/a a .NAFOU	il 20.05.1975
residente in VIA E DE 71	LIPPO Nº89 CALVIZZANO (NA)
	nomino
dinanzi al GIUDICE DEL LAVO di legge, per ogni stato di giud cautelari, rinunziare in tutto o i	ro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio DRO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà izio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande n parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a i causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.
i dati ed i documenti richiesti sar 23, presto il mio consenso al loro Eleggo domicilio presso lo studio	i effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che ranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. o trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. o legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in a Via Salvatore di Giacomo n. 15.
NAPOLI , ii 13/0	4/2017 Firma Rose Di Guide
	V. per autentica
	v. per autentica
OV.	

N.R.G. 952/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

SEZIONE II - SETTORE LAVORO

DECRETO

(ex art. 669 bis, comma 2, c.p.c.)

Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Di Lauro,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 952/2017 RG presentato da ROSA DI GUIDA con gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola e la documentazione allegata allo stesso;

rilevato che il presente procedimento è stato promosso da Rosa Di Guida nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, dell'AT DELLA PROVINCIA DI MILANO e dell'USR PER LA LOMBARDIA, nonché nei confronti di TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE CLASSI CONCORSUALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO al fine di ottenere il riconoscimento del <<valore formativo/abilitante del diploma in diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" con sede a Napoli nell' a.s. 1999/2000, entro l'entrata in vigore della legge n. 508 del 99, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029. denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n.



19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado")>>>, nonché al fine di «consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza>>;

- osservato, quanto al fumus boni iuris, che la pretesa del ricorrente, in questa sede a cognizione sommaria, appare verosimilmente fondata alla luce dei numerosi precedenti giurisprudenziali favorevoli alle tesi di parte ricorrente e dalla stessa allegati sub docc. 6 e 7 delle proprie produzioni, da intendersi qui richiamati, in particolare con riferimento alle condivisibili osservazioni contenute nella sentenza n. 31/2017 di questo Tribunale (est. dott. Rotolo) che si riportano di seguito: << Oggetto della controversia è stabilire se sussista o meno l'equipollenza del titolo vantato dal ricorrente all'abilitazione. Il D.M. 323/2014 prevede che per l'accesso alla 2° fascia delle graduatorie di istituto il docente non inserito nelle GAE deve essere in possesso oltre che del titolo di studio, dell'abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati dall'art.2 del D.M. citato. È condivisibile quanto sostenuto dalla parte ricorrente, in particolare che i diplomi AFAM, conseguiti prima della riforma del 1999, debbano godere dello stesso trattamento normativo riservato dal D.M.323/2014 al diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002 (art. 2, co.1, lett. b), punto 7), titolo equiparato all'abilitazione all'insegnamento, precedentemente equiparato alla laurea in scienze della formazione primaria ex L.53/2003. La L.228/2012, all'art.1, co.107, è chiara nell'equiparare i diplomi accademici di secondo livello (diploma AFAM) ai diplomi finali conseguiti prima dell'entrata in vigore della stessa legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. In sostanza i diplomi AFAM vecchio ordinamento e quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 vanno considerati



aventi valore di diplomi accademici di secondo livello. Pertanto, appare irragionevole la scelta compiuta con il D.M.323/2014, che ha riconosciuto l'accesso alla 2° fascia solo ai titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, escludendo i titolari di diplomi anteriforma rilasciati dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)". Inoltre, l'art.4, L.508/1999 di riforma del settore artistico musicale, dispone "I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento dei corsi di specializzazione", disposizione che appare idonea a considerare i diplomi per cui è causa come abilitanti all'insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, comunque successivamente sancita con i diplomi accademici di secondo livello. Quanto stabilito con il D.M. 3203/2014 comporta un'irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia. Per concludere il ricorrente, titolare di diploma AFAM congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, è titolare di titolo equipollente ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante e, quindi, ha diritto ad essere inserito nella 2° fascia nella graduatoria di istituto>>.

- considerato quanto al periculum in mora, che l'Ordinanza Ministeriale 12.4.2017 - AOOUFGAB 221, disciplinante la mobilità del personale, docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018, stabilisce che il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente è fissato dal 13 aprile 2017 ed il termine ultimo è fissato al 6 maggio 2017, con conseguente necessità per il ricorrente di ottenere il più presto possibile un provvedimento a sé favorevole onde evitare tutti quei pregiudizi che potrebbero derivare al diritto azionato in giudizio.

P.Q.M.

a) DICHIARA il valore formativo/abilitante al diploma in pianoforte conseguito dal ricorrente presso il Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" con sede a Napoli nell'a.s. 1999/2000, con conseguente diritto del ricorrente medesimo ad essere inserito, ai sensi dell'art. 14 del DM 353/2014, nella II fascia delle Graduatorie di



Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 2477/2017 del 15/05/2017 RG n. 952/2017

Istituto;

b) per l'effetto, ORDINA alle Amministrazioni resistenti di consentire l'inserimento del ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, nella II fascia delle Graduatorie di Istituto.

00

FISSA per la conferma o la revoca del suesteso decreto ex art. 669 sexies, co. 2, c.p.c. l'udienza del 7.6.2017 alle ore 15,30 assegnando a parte ricorrente termine sino al 24.5.2017 per la notifica alle amministrazioni resistenti del ricorso introduttivo del giudizio ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 952/2017 R.G. e del presente decreto.

AUTORIZZA la parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, da effettuarsi entro il 24.5.2017.

Si comunichi.

Monza, 13 maggio 2017

Il giudice (Domenico Di Lauro)

